



CITTÀ DI CONEGLIANO

(C.A.P. n. 31015)

PROVINCIA DI TREVISO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO N. PRDC - 82 - 2016 DEL 13-10-2016

OGGETTO: L.R. 16.3.15, n. 4 - Riclassificazione aree edificabili ai fini della eliminazione di capacità edificatoria assegnata dal vigente PRG - approvazione di variante parziale n. 2/16 - art. 50 commi 6 e 7 della LR n. 61/1985.

PREMESSO:

- che il Comune di Conegliano, è dotato di PRG, la cui variante generale, adottata con deliberazione consiliare n. 57-249 del 12 gennaio 2000, è stata approvata con DGR n. 1578 del 23 maggio 2003;
- che, successivamente all'approvazione della variante generale di cui sopra, il Comune di Conegliano ha provveduto ad adottare ed approvare ulteriori varianti di carattere parziale finalizzate, da un lato, ad aggiornare le norme tecniche di attuazione del PRG e, dall'altro, ad introdurre puntuali adeguamenti delle previsioni urbanistiche d'interesse generale, che, senza determinare modifiche al dimensionamento del vigente PRG, hanno orientato gli obiettivi di politica territoriale verso standard più elevati di riequilibrio e di flessibilità dello Strumento urbanistico generale;
- che con deliberazione consiliare n. 51-407 in data 21 dicembre 2015 è stato adottato il PAT per il quale sono in corso le procedure di approvazione in copianificazione con la Provincia di Treviso;
- che la Regione del Veneto, con legge 16 marzo 2015, n. 4 recante "Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali", pubblicata su BUR n. 27 del 20 marzo 2015, ha inteso introdurre, tra l'altro, una specifica disposizione volta a promuovere le cosiddette "varianti verdi" per la riclassificazione delle aree edificabili;

RICORDATO che la Regione del Veneto introduce con tale legge importanti modifiche e, tra queste, le sopra ricordate "varianti verdi" alla luce delle molte richieste avanzate da privati, una scelta che si ripercuote immediatamente, da un lato sul contenimento del consumo del suolo portando terreni edificabili a non edificabili, e dall'altro a mitigare il pesante onere dei tributi locali gravanti sul patrimonio immobiliare privato, per cui il cittadino - ed in particolare la cosiddetta "utenza debole" - potrà risparmiare sulla tassazione delle aree fabbricabili;

RICORDATO altresì:

- che la normativa ut supra, come precisato nel contesto dell'art. 7 della LR n. 4/2015, comporta specifiche procedure e precise tempistiche finalizzate alla raccolta di proposte provenienti dai cittadini che ne hanno interesse, per la riclassificazione di aree edificabili affinché le stesse siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento generale di pianificazione comunale, determinando pertanto volontariamente l'inedificabilità del predio interessato e oggetto di specifica richiesta da parte del cittadino;
- che il suddetto art. 7 della LR n. 4/2015 impone una procedura pubblicistica a carico del Comune al fine di divulgare adeguatamente l'iniziativa di che trattasi, definendo altresì la procedura della variante parziale al PRG ai sensi dell'art. 50 commi 6 e 7, onde pervenire alla riclassificazione delle aree interessate e precisando altresì, giusta disposizione di cui all'art. 7 c. 3 della LR n. 4/2015, che la variante parziale in questione "non influisce sul dimensionamento del PAT e sul calcolo della superficie agricola utilizzata (SAU)";
- che la Regione Veneto ha emanato una circolare, la n. 1 in data 11.02.2016, anche in merito all'applicazione dell'art. 7 della L.R. 4/2015;



CITTÀ DI CONEGLIANO

(C.A.P. n. 31015)

PROVINCIA DI TREVISO

- che in data 28 aprile 2016 è stata approvata la prima variante ai sensi della Legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 con delibera consiliare n. 55 – 440;
- che successivamente il Comune, nel rispetto della prevista procedura, ha provveduto alla regolare pubblicazione del secondo avviso pubblico relativo all'anno 2016 prot. 3609/GTPTE
- in data 22.01.2016 e che, entro il termine del 29 marzo 2016, sono pervenute n. 11 richieste di riclassificazione, alle quali è stata integrata, anche se oltre i termini, una richiesta afferente alla mera ridefinizione di una scheda tecnica già approvata a mezzo precedente "Variante Verde" (scheda n. 36 variante n. 1/2016) nonché la scheda tecnica n. 12 variante n. 2/2016;
- che le richieste pervenute sono riportate nel documento tecnico "A" - Tabella riassuntiva delle richieste di riclassificazione;
- che la richiesta individuata come n. 10, pervenuta entro il termine del 29 marzo 2016, non è tecnicamente valutabile poiché risulta carente dell'assenso della totalità delle ditte proprietarie pro quota del predio interessato;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 56-449 del 09.06.2016, con la quale veniva adottata la variante parziale al P.R.G;

PRECISATO che con l'approvazione della variante parziale in questione vengono introdotte modifiche di destinazione urbanistica per ogni area edificabile, ovvero confermate le destinazioni urbanistiche laddove si ravvisa l'incongruenza della richiesta formulata dal privato, come puntualmente evidenziate nelle schede individuali di cui al documento tecnico "B" - Schede individuali -, che prevedono per ogni ditta richiedente l'individuazione degli estremi catastali con estratto di mappa, la consistenza della particella interessata o parte della stessa, l'estratto del PRG vigente e la modifica di destinazione urbanistica;

PRECISATO altresì che, nei casi in cui la modifica di destinazione urbanistica riguardi ambiti/lotti che il PRG vigente assoggetta a piano urbanistico attuativo od a uno strumento di pianificazione preventiva comunque denominato od anche subordinato alla formazione di comparto edificatorio, l'area oggetto di istanza di modifica di destinazione urbanistica deve intendersi non più soggetta alla strumentazione preventiva sopradetta poiché non più edificabile, e ciò ancorchè solo graficamente permanga nel PRG l'obbligo di cui trattasi;

DATO ATTO che detta documentazione tecnica, in considerazione dei riflessi conseguenti all'adozione della variante parziale, debba essere oggetto di ricognizione a cura di tutti gli uffici comunali, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, al fine di provvedere agli adeguamenti in materia sia di destinazione urbanistica, sia di imposte locali sugli immobili interessati;

DATO ATTO altresì che le determinazioni assunte in sede di approvazione della presente variante parziale verranno considerate nell'ambito degli strumenti di pianificazione generale che andranno a costituire il Piano Regolatore Comunale a norma della LR n. 11/2004 e successive modificazioni e integrazioni;

DATO ATTO infine che, in analogia alla procedura afferente alla variante 1/2016, approvata ed efficace, anche la presente variante parziale è da considerare esonerata dall'obbligo di verifica di assoggettabilità a VAS/V.INCA, in virtù anche di quanto dispone la DGR n. 1646/2012 con riguardo specifico all'allegato A, lett.A, punto 3, ove, tra le ipotesi di esclusione, sono espressamente citate "le varianti obbligatorie di adeguamento a norme e piani sovraordinati (omissis)";



CITTÀ DI CONEGLIANO

(C.A.P. n. 31015)

PROVINCIA DI TREVISO

RITENUTO di confermare nella presente fase approvativa tutti i contenuti, le valutazioni e le determinazioni caratterizzanti le finalità delle modifiche adottate rispetto al vigente strumento di pianificazione generale;

VISTA la documentazione tecnica predisposta dal progettista e comprendente:

- all. A - Tabella riassuntiva delle richieste di riclassificazione;
- all. B - Schede individuali.

CONSIDERATO:

- che, in conformità alle disposizioni di legge, sono state poste in essere le forme di pubblicità al fine della presentazione di eventuali opposizioni e osservazioni;
- che ad esito di detta procedura non risultano pervenute osservazioni né presso il Comune di Conegliano né presso la Provincia di Treviso, come da nota pervenuta in data 27.07.2016 al prot. n. 38885/GTPTE;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 53-428 del 31.03.2016, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018. Nota di aggiornamento.";

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 53-429 del 31.03.2016, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2016/2018 e allegati";

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 01.04.2016, immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018";

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 26.05.2016, immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Nuova definizione del Piano Esecutivo di Gestione (piano della performance – piano dettagliato degli obiettivi) 2016/2018 a seguito della modifica della struttura organizzativa dell'Ente";

VISTO l'allegato parere del Dirigente dell'Area Governo del Territorio e Sviluppo Attività Produttive in ordine alla regolarità tecnica;

VISTA l'allegata attestazione del Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria e delle Politiche Sociali ed Educative, resa ai sensi dell'art. 4 comma 4, del Regolamento Comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14-90 del 24.01.2013;

VISTA:

- la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni;
- la legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 recante "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" ed in particolare, l'art. 50 commi 6 e 7;
- la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, con riguardo particolare all'art. 48 comma 1-bis;
- la legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 recante "Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali" e in particolare l'art. 7 rubricato "Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili";

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;



CITTÀ DI CONEGLIANO

(C.A.P. n. 31015)

PROVINCIA DI TREVISO

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

CON VOTI espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- di approvare, in applicazione dell'art. 50 comma 6 della L.R. 61/85 e successive modifiche ed integrazioni, la variante parziale n. 2/2016 contenente modificazioni allo strumento urbanistico generale conseguenti alla riclassificazione delle aree edificabili ai fini della eliminazione di capacità edificatoria assegnata dal vigente PRG, variante predisposta dal Dirigente dell'Area Governo del Territorio e Sviluppo Attività Produttive e composta dai seguenti elaborati:
 - all. A - Tabella riassuntiva delle richieste di riclassificazione;
 - all. B - Schede individuali;
- di dare atto che la variante urbanistica che qui si approva è conseguente ad istanze/proposte formulate unilateralmente dai privati proponenti la modifica dello strumento di pianificazione urbanistica generale;
- di disporre l'attivazione della procedura di cui all'art. 50 della L.R. n. 61/85, comma 8, dando atto che la variante, acquista efficacia trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione all'Albo pretorio del Comune;
- di dare atto sin d'ora che le determinazioni assunte in sede di approvazione della presente variante parziale, verranno considerate nell'ambito degli strumenti di pianificazione generale che costituiranno il Piano Regolatore Comunale a norma della LR n. 11/2004 e successive modificazioni e integrazioni;
- di dare mandato al responsabile del procedimento e Dirigente di Area dott. Giovanni Tel, a notificare a tutti gli uffici comunali la documentazione tecnica relativa alla variante parziale, in considerazione dei riflessi conseguenti all'adozione della stessa, affinché venga fatta oggetto di ricognizione a cura degli uffici comunali, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, al fine di provvedere in particolare agli adeguamenti in materia sia di destinazione urbanistica, sia di imposte locali sugli immobili interessati;
- di applicare le normali misure di salvaguardia fino all'entrata in vigore della presente variante, ai sensi degli articoli 71 della LR n. 61/1985, e 29 della L.R.11/2004;
- di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;



CITTÀ DI CONEGLIANO

(C.A.P. n. 31015)

PROVINCIA DI TREVISO

- di dare atto, che è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità tecnica, in quanto tale provvedimento non implica l'adozione di successivi provvedimenti contemplanti impegni di spesa, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
- di dare atto, ai sensi dell'art. 4 comma 4, del Regolamento Comunale sui Controlli Interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14-90 del 24.01.2013, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente
- di dichiarare, con separata votazione (favorevoli, contrari..... Astenuti), la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- di dare comunicazione della presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo ai sensi del 6° comma dell'art. 7 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale.



CITTÀ DI CONEGLIANO

(C.A.P. n. 31015)

PROVINCIA DI TREVISO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO N. PRDC - 82 - 2016 DEL 13-10-2016

OGGETTO: L.R. 16.3.15, n. 4 - Riclassificazione aree edificabili ai fini della eliminazione di capacità edificatoria assegnata dal vigente PRG - approvazione di variante parziale n. 2/16 - art. 50 commi 6 e 7 della LR n. 61/1985.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto dott. Giovanni Tel, Dirigente dell' Area Governo del Territorio e Sviluppo Attivita' Produttive;

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Richiamato il decreto Sindacale prot. n. 26084/AGRUM del 26.05.2016, che gli attribuisce le funzioni dirigenziali in materia;

Visto l'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

Esprime parere:

FAVOREVOLE

Conegliano, 13-10-2016

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO - SVILUPPO
ATTIVITA' PRODUTTIVE
IL DIRIGENTE
(dott. Giovanni Tel)